A P R O

DELLA DUCHESSA DELLE PESCHE

D. ANGIOLA MARIA PISANELLI.

NOn perchè io, d' ingratiſſimo uomo la taccia abominando come mortal coſa fuggeſi, e pave, ricever non doveſſi dalla Ducheſſa delle Peſche, D. Angiola Maria Piſanelli, mercede alcuna di qualunque graviſſima opera, che da me in ſuo ſervigio ſi faceſſe, conviemmi perciò permettere, che altri, al quale niun dritto aſſiſta di eſſer da lei rimunerato, abbia da riſcuoter quel premio, che di ragione a me apparterrebbe, qualora io, poſta giù ogni civile oneſtà, di tanti, e tanti benefizj, de' quali ella ſi è degnata ad ogni ora colmarmi, niun conto tenendo, oſaſſi delle mie poche, e ſcarſe ſervitù ricever compenſo da lei. Non dee dunque maravigliarſi alcuno, ſe in queſte carte m' ingegnerò dimoſtrare, quanto ingiuſtamente altri pretenda di far ſoggiacere la Ducheſſa delle Peſche a contribuir ſua porzione, per ſoddisfarſi le fatiche del degniſsimo avvoca-

 to,

to, che ha difeso la causa di molti particolari, i quali posseggon porzione del dazio, che comunemente delle *corriture* si chiama.

Sappiasi dunque, che fin dall'anno 1760, fu fatta dinunzia nella regia Camera della sommaria da un tale, che chiamar si faceva Francesco Indirizzi, contra i possessori del dritto delle *corriture*. Pretese il fisco nel 1762 dar moto a questa dinunzia, onde i proprietarj, e possessori del dritto suddetto, sotto il dì sette di marzo dell'anno stesso si unirono alla difesa contra del fisco. Convennero, che si eleggessero quattro deputati da invigilare alla lite, due avvocati per difenderla, ed un proccuratore per legittimar gli atti. Con maggioranza di voci rimasero eletti i quattro deputati, ed i due avvocati, che furono il degnissimo signor D. Niccola Vespoli, oggi meritissimo Consigliere, ed il signor Principe Zurolo, e la elezione del proccuratore cadde sopra D. Luigi Cuomo, che non ha guari, ci si morì. Furon dunque costoro eletti *per assistere, difendere, e determinare dette pendenze, ed ogni altro, che potesse avere attacco, e dipendenza da essi litigj*, che eran la dinunzia fatta in regia Camera, e la pretensione, che l'Università della Torre del Greco avea dedotta (1). Di questa conclusione si chiese l'approvazione del commissario nel S. R. C., dove si agitavan le cause, appartenenti a questo dritto, che allora era il signor D. Antonio Spinelli, oggi Presidente del supremo Magistrato del commercio, il quale con suo decreto disse: che fosse le-

(1) *Fol.* 91. *e* 93.

lecito agli eletti deputati, avvocati, e proccuratore intervenire, *uti deputatis, advocatis, & procuratoribus respective in causis, & pro causis tantum in eadem conclusione expressis* (1). Dunque ognun vede, che così i deputati, come gli avvocati, ed il proccuratore furono unicamente eletti per le cause della dinunzia, e della pretensione della Università della Torre, dalle quali innanzi non potevano in niun altra faccenda intramettersi. Mi è sembrato narrar questo fatto, come quello, che molto contribuisce alla difesa della mia principale. Tacquero indi queste contese fino al 1771, allorchè furon novellamente messe su. Fu d' uopo perciò, che i possessori di questo dritto di bel nuovo si unissero; da che tre degli deputati si ritrovarono o trapassati, o impediti, ed il signor D. Niccola Vespoli innalzato alla Magistratura. Dieronsi dunque i surrogati a costoro, ed in luogo del signor Vespoli fu eletto avvocato il meritevolissimo signor D. Pietro Patrizio; dicendosi non però nella conclusione: *A' quali si sono comunicate le stesse facoltà, espresse nell' atto del* 1762, *relative al buon governo della causa, e fare tutto ciò, che concorre, e convenga al felice esito della stessa* (2). Si ebbe allora in mira la sola causa della dinunzia; imperocchè quella coll' Università della Torre avea avuto il suo fine. Allora, rispetto alla stessa causa della dinunzia, per opera de' savj difensori, si ottenne, che si sentisse il parere della real Camera di S.Chiara, dove furono a quest'oggetto

 tra-

(1) *Fol.* 94. a 95.
(2) *Fol.* 99.

trasmesse tutte le scritture; onde il corso del giudizio si arrestò.

Ora convien sapersi, che ciascun possessore di questo dritto, avendo la facoltà di amministrare indipendentemente dagli altri sua porzione, ciascuno avea sua porzione affittata a D. Pietro Cuomo; il quale, sotto lo specioso pretesto di doversi nascondere, quanto effettivamente questo dritto fruttava, dopo convenuto del fitto, con due scritte, ne cautelava ciascun possessore. Una n'era un *albarano*, nel quale si faceva apparire, essere il fitto molto minore di quel, che effettivamente era; l'altra un biglietto, con cui egli il Cuomo si obbligava di pagare quel di più del fitto, che nello *albarano* nascoio si era. Ma ciò in vero già non serviva per celare il vero frutto del dritto, ma per frodare coloro bensì, che le due diverse cautele ignoravano; imperocchè il Cuomo, per regolare con essoloro il fitto, faceva uso del solo *albarano*.

Questa frode del Cuomo alla per fine pur giunse a notizia di coloro, che avevano patito lo inganno; onde alla Maestà del Sovrano ne ricorsero nel 1774, ed, esponendo, come per sì lungo tempo erano stati frodati dal Cuomo, dimandarono, che, per evitare un tale, o simile inganno, si degnasse ordinare, che di tutte le particolari porzioni un solo affitto generale si facesse; e si facesse sotto l'asta fiscale. Con questa supplica insieme presentarono altresì una offerta del dottor. D. Alessandro Lettieri per persona nominanda. Soggiusero ancora, che lo affitto generale, da che uno de' possessori, che questa frode pativano, era l'azienda degli spenti Gesui-

ſuiti, ſi doveſſe fare nella ſuprema Giunta degli abuſi. Accolſe la M. S. benignamente queſte sì fatte preghiere, e ſi degnò con ſuo real reſcritto de' 15 di novembre del 1774 ordinare, che lo affitto generale ſi faceſſe, e nella Giunta di educazione (1). In eſecuzione di queſto real comando la Giunta fece ſtampare l'offerta del Lettieri, e notificarne copia ad ogni poſseſsore. Notificata la Ducheſſa delle Peſche, e come colei, che ignorava del tutto la frode, che il Cuomo operava, replicò, che l'offerta non poteva aver luogo, da che pregiudizio arrecava al dritto, che i poſseſsori avevano, di poter ciaſcuno amminiſtrare a ſua voglia la ſua porzione, ovvero particolarmente affittarſela. Fece perciò iſtanza *di voler eſſere inteſa in tutto ciò, che potea occorrere, ſenza procederſi intanto ad atto alcuno* (2). Quindi dopo che furono notificati tutti i poſseſsori, deſtinoſſi il giorno ſei di luglio del 1775, da unirſi la Giunta per prender partito ſu queſto affare, e dieſſene l'avviſo giuridico a tutti i poſseſsori, tra' quali fu ſimilmente la Ducheſſa cerziorata (3), che ne incaricò il ſuo avvocato, ed il ſuo proccuratore (4), i quali di aſſiſtere alla Giunta non mancarono. V' intervennero ſimilmente gli avvocati di moltiſſimi altri poſseſsori, de' quali parte dimandava l'affitto generale, altra ſi ci opponeva. Ed ecco aperto un litigio tra gli ſteſſi poſſeſſori; *pila minantia pilis*.

(1) *Fol. 2. atti per la corritura.*
(2) *Fol. 19. dict. proc.*
(3) *Fol. 56. d. proc.*
(4) *Fol. 62. e 23. proc. corrente.*

La Duchessa era tra coloro, che si opponevano al generale affitto, nulla della frode sapendo.

La Giunta di educazione, intesi tutti i possessori, fu di avviso consigliare la M. S., che si dovesse procedere all' affitto generale; ma che, per farsi ciò con maggiore accerto, conveniva sapersi quanto effettivamente questo dritto fruttava; alla qual cosa conseguire ella propose, doversi tener questo dritto un anno in amministrazione; e designò per amministratore D. Bernardo Buono. Ma, poichè tra le ragioni di coloro, i quali si opponevano al generale affitto, particolarmente si diceva, che i possessori del dritto, valendosi di lor ragione, avean prolungati gli affitti particolari, che ciascuno avea fatti al Cuomo, per altri nove anni, secondo dalle cautele appariva, più luogo non vi avea a penitenza; la Giunta consigliò S. M., che di questo prolungamento di affitti di nove anni non si dovesse tener conto niuno.

Leggesi negli atti una istanza (1) nella suprema Giunta degli abusi in nome de' possessori, senza apparire non pertanto chi ne fosse stato l'autore, e da chi fosse stata presentata; nella quale si fa noto di essersi tenuto ricorso a S. M., facendole presente, di non potere aver luogo l'affitto generale, che, secondochè si era preinteso, cercavasi fare; e che perciò prima di sentirsi la real risoluzione, ad atto alcuno non si fosse proceduto. Ed in effetto vi ha questa supplica al Re, soscritta da que' possessori, che contrastavano l'affitto generale. E' questa suppli-

(1) *Fol. 57. atti per la Corrit.*

plica similmente dalla Duchessa soscritta (1). Ma con non poca maraviglia si legge eziandío un'altra consimil supplica, data a S. M. in nome del proccuratore de' possessori, soscritta dal dottor D. Agostino Giannone (2). E chi ha fatto mai costui proccuratore de' possessori? I deputati, dirassi. E qual facoltà aveano i deputati di eleggere il proccuratore de' possessori? Il proccuratore fu sempre eletto dagli stessi possessori, uniti in generale assembléa, siccome uniti in generale assembléa furono èletti i due avvocati; tanto vero, che, essendo uno degli eletti avvocati, per lo suo gran merito, passato nel Ministero, fu uopo, per eleggersi l'altro in suo luogo, di novellamente convocar la generale assembléa, nella quale rimase eletto il degnissimo D. Pietro Patrizio. Questa facoltà dunque i deputati non avevano. Ma di più in questa lite tra' possessori, coloro, che furono eletti unicamente per la causa della dinunzia, deputati non erano. Gli atti dunque di questo proccuratore senza proccura, perchè fatto proccuratore in questa causa da' deputati (3), che questa facoltà non avevano, saranno tutti nulli, come quelli, che fatti sono da un inlegittimo proccuratore. Vi fu non pertanto altra supplica, soscritta da' possessori, che al generale affitto non consentivano, tra' quali vi ha ben anche il proccurator della Duchessa (4).

In

(1) *Fol.* 60. detti atti.
(2) *Fol.* 66. detti atti.
(3) *Fol.* 106. detti atti.
(4) *Fol.* 67. detti atti.

In questa supplica s' implora dalla giustizia del Re di essere intesi nelle lor ragioni nella suprema Giunta degli abusi; alla quale rimesse furono tutte queste carte (1).

Per ordine della suddetta Giunta furono avvisati particolarmente tutti i possessori ad esporre nel dì stabilito le ragioni loro. Ed in effetto v' intervennero gli avvocati di gran parte de' possessori. D. Pietro non però, che difendeva parte di coloro, che il generale affitto contrastavano, essendo la notte precedente stato alquanto incomodato, mandò sua scusa per lo mezzo del proccurator Giannone; il quale, avendo asserito, che D.Pietro difendeva tutti i possessori, e che egli il Giannone di tutti quelli era il proccuratore, non rimase niente contento di ciò, che risposto gli fu; e la causa si propose. Ed in fatti tanto manco, che la suprema Giunta ebbe per proccuratore legittimo il Giannone, che ordinò, che i possessori avessero costituito uno, o due proccuratori per questa causa (2). Io, che le parti faceva della Duchessa, conoscendo esser vera la frode del Cuomo; e sapendo, che la Duchessa non avrebbe tollerato nè pure un menomo sospetto, che ella desse mano a quella; ed avvisando altresì, che il tenersi il dritto un anno in amministrazione metteva tutti in sicuro di più non essere alle frodi soggetti, di dare il consenso per l' amministrazione non esitai; con tali condizioni non però: che l' ammini-

V. p. 134.

V. p. 134 a t. in fi.

(1) *Fol.* 121. detti atti.
(2) *Fol.* 98. detti atti.

niſtratore, ed il computante ſi doveſſero eleggere da' poſseſsori: che il frutto ſi doveſſe tenere in pubblico Banco: e che ogni quattro meſi ſi doveſſe tutto ripartire per *as*, *& libram* a' poſseſsori. Furon queſte condizioni giuſtiſſime riputate; onde ſe ne diſteſe l' *appuntamento*, con conſenſo anche del fiſco; ed in eſſo *appuntamento* ſi aggiunſe, che niuna ragione ſi teneſſe del proſeguimento dello affitto per gli altri nove anni. Queſto *appuntamento* fu approvato da S. M.; onde ſe ne diedero gli ordini, che furono a tutti i poſseſsori notificati, ed al proccuratore della Ducheſsa, come quella, che era una di eſſi (1). Chi qui potrebbe indovinare quel, che forſe per sì fatto conſenſo, che diedi, contra di me ſi diceſſe da coloro, che ad ogni coſto allo affitto generale ſi opponevano? Venuto intanto il tempo da farſi il primo ripartimento, dalla ſuprema Giunta, ſenza ſentirſi perſona, e per opera di chi non ſaprei ſorpreſa, ſi fece nuovo *appuntamento* (2), cambiandoſi il primo, già paſsato in giudicato, e contra del quale non eravi per parte del fiſco alcun rimedio legale. Con eſſo ſi ordinò, che non già tutto il frutto ſi ripartiſse, ma che a ciaſcuno ſi deſse ſua porzione, corriſpondente al capitale, che ſi trovava notato nel libro del computante; e quegli allo incontro, i capitali de' quali non ſi ritrovavan notati, foſſer nell' obbligo di giuſtificare i capitali loro; ed in oltre ſi ordinò, che la cauſa della dinunzia, ſulla quale doveaſi ſentire il parere della real Camera di S. Chia-

(1) *Fol.* 1. *proc. current.*
(2) *Fol.* 4.

Chiara, si richiamasse in Giunta, per ivi decidersi. Contra di questo *appuntamento* i deputati produssero più capi di nullità (1), che furon soscritti da D. Pietro (2). In essi si diede il consenso, che la causa della dinunzia si trattasse nella suprema Giunta, e ciò bene a D. Pietro apparteneva, ed a' deputati altresì. Ma non apparteneva a' soli deputati querelarsi, siccome con lunghissimo memoriale fecero, anche del primo *appuntamento* (3). Essi dissero in oltre allora, che per decidersi la causa della dinunzia attender si dovea il parere della real Camera di S. Chiara, giusta gli ordini precedenti (4).

Si trattò finalmente la causa in grado di nullità. D. Pietro valorosamente sostenne la insussistenza della dinunzia; ed in ciò ben egli sostenne la ragione di tutti i possessori ad essolui affidata. Impugnò altresì entrambi gli *appuntamenti*; ed in ciò difese que' pochi, che al generale affitto si opponevano. Io niente dissi sulla dinunzia, non essendo di mia incombenza. Sostenni bensì il primo *appuntamento*, e dimostrai le nullità del secondo. La causa della dinunzia non fu decisa; ma fu la decisione rimessa alla regia Camera della sommaria, nulla dicendosi, se dovesse, o no attendersi il parere della real Camera di S. Chiara. Ma rispetto allo affitto ge-

(1) *Fol.* 100. Atti della corritura.
(2) *Fol.* 101. *ibid.*
(3) *Fol.* 189. *ibid.*
(4) *Fol.* 190. *ibid.*

generale fu confermato il primo *appuntamento*, annullandosi il secondo.

Dalle cose fin quì narrate agevolmente si ravvisa, che nella causa dello affitto generale i deputati altra figura, che di particolari possessori far non potevano, non essendo questa la causa, per la quale essi unicamente furono eletti a far le veci di tutti. Ma come potevan, di grazia, essi mai rappresentar tutti i possessori, se la causa, che si agitava, tra essi medesimi possessori agitavasi? E similmente D. Pietro avvocato di tutti i possessori non era, ma di coloro soltanto, che del suo valoroso patrocinio l' avean pregato, per opporsi al generale affitto, che gli altri possessori istantemente dimandavano. Il proccuratore poi del tutto legittimo proccuratore non era, non solamente perchè eletto da' deputati, che niun carattere in questa causa rappresentavano; ma perchè essi di questa facoltà di eleggere il proccuratore mancavano. E perciò non può dirsi in conto alcuno, che D. Pietro abbia difesa la Duchessa, la quale avea il suo proccuratore costituito negli atti, ed il suo avvocato; ed i quali non avean mancato mai di far tutte quelle parti, che per difesa della lor cliente conveniva, secondochè testimonia in sua fede l' attitante della causa (1).

Veggasi ora ciò, che pur ne avvenne. Nel ripartimento, che già si fece del frutto, che il dritto tenuto in amministrazione avea prodotto, i deputati diede-

ro

(1) *Fol.* 62. *e* 63. *Proc. curr.*

ro il consenso, che si dessero a D. Pietro per sue fatiche, e palmario, ducati cinquemila, e per ispese da essolui fatte altri ducati trecentottanta, e grana sessanta, ed al proccuratore ducati settecento, ed altri ducati dugento trentaquattro per altre spese, che dicesi aver fatte; che tutti sommano ducati semila trecentoquattordici, e grana sessanta.

Giunto questo avviso alla Duchessa, lodando ella l'opera de' deputati, che sì generosamente compensar sapevano chi per essoloro eransi tanto affaticati, fece far presente al Tribunal della regia Camera, che ella non dovea contribuire a sì fatte ricognizioni, e spese; conciossiachè ella era stata difesa dal suo avvocato, e dal suo proccuratore, essendosi fin dal principio dichiarata, che non intendeva farsi da altri difendere. Ed in fatti sul bel principio, che si mossero alcuni de' possessori a dimandare l'affitto generale, i deputati, che questo affitto non volevano, credendosi, che essi fosser deputati per tutte le cause, anche contra le dimande degli stessi possessori, per accingersi alla difesa del loro particolare interesse, ordinarono allo affittatore Cuomo il pagamento di ducati cinquecento, da ritenersegli proporzionatamente da' fitti, che a' possessori pagar dovea. Ma la Duchessa non volle in ciò convenire, altamente dichiarandosi, che ella intendeva farsi difendere dal suo avvocato, e dal proccurator suo, secondochè più distintamente innanzi dirassi.

Il Tribunale adunque della R. C. fattosi carico di questa prevenzione della Duchessa, con somma giustizia ordinò sotto il dì terzo dello scorso luglio, che si facesse dal razionale Olai la ripartizione del frut-

to

to di quell'anno, che il dritto erasi tenuto in amministrazione, a' possessori, secondo lor porzione; ma che rimanessero depositati i ducati semila secento quarantaquattro, ne' quali eran compresi i ducati semila trecento e quattordici, e grana sessanta, destinati per lo avvocato, e per lo proccuratore: *qui remaneant in deposito ad finem liberandi, cui de jure, auditis participantibus ipsis* (1).

Si lusingava la Duchessa, che in forza di questo decreto non si potesse far liberazione alcuna, senza esserne ella intesa. Ma ecco l'uman giudizio come erra spessissimo. Ed ecco eziandio come si cercò ingannare il Tribunale della R.C. Nel foglio settimo degli atti vi era la nota della ripartizione da farsi, soscritta da' deputati, che di questa causa, secondochè innanzi dimostrato si è, deputati non erano. Sotto le costoro soscrizioni si aggiunsero i consensi di cinquantaquattro possessori. Consensi non però per la maggior parte dati da' proccuratori senza legittimazione nè di essere essi tali, nè di avere una tal facoltà. Non bastava quel solo foglio per le soscrizioni indi accattate, perchè vi si aggiunse un altro foglio. In piedi del quale similmente vi si scrisse una fede di D. Giuseppe Calandra, che è il computante di questo dritto. Questa fede porta la data de' tredici di luglio, che vale a dire dieci giorni dopo il decreto, del quale ho innanzi ragionato. In essa fede tre testimonianze si fanno; primieramente affermasi, che quel foglio della parti-

(1) *Fol.* 14. *a t. Proc. curr.*

tizione era soscritto *da quattro deputati ad lites, che hanno da se soli tutte le facoltà di spendere quel denaro, che stimano opportuno*. Questa prima attestazione è falsa, perchè questi son deputati della unica, e sola causa della risulta; ma del generale affitto non già, secondochè innanzi si è ragionato. L'altra testimonianza si è, che quel foglio era soscritto *da quasi tutti i partecipanti del dazio suddetto, componentino più delle due terze parti, come costa dal libro, che per me si conserva, essendone alcuni altri fuori Napoli, ed alcuni altri ignoti*. E questo è falsissimo; imperocchè dalla partizione, fatta dal razionale Olai, sopra la fede dello stesso Calandra, appare, che i partecipanti son cento e cinque, e gli soscritti non sono, che cinquantaquattro. Come dunque i cinquantaquattro *Son quasi tutti i partecipanti, componentino più delle due terze parti*, i quali *partecipanti* sono cento e cinque? E come cinquantaquattro comporranno più delle due terze parti di cento e cinque? Finalmente afferma il nostro buon computante: *Di più fo fede, che essendosi tenuta in esecuzione di real Dispaccio assembléa generale per la elezione de' deputati, tutti coloro, che chiamati sono intervenuti in detta assembléa, hanno prestato il di loro consenso per la liberazione suddetta*. E questo è arcifalsissimo; imperocchè in quella assembléa non si fece nè verbo, nè motto di questa partizione, secondochè appare dallo atto, e dalla conclusione della suddetta assembléa, e dalla fede dello scrivano, che vi assistè (1). Or

(1) *Fol.* 101. *e* 108. *Proc. curr.*

Or queſte nuove ſoſcrizioni, e queſta fede ſon compreſe in due fogli, che numerati non ſono, e ſono meſſi tra il foglio ſettimo, e l' ottavo. A viſta di sì fatti conſenſi il Tribunale della R. C. ordinò ſotto il dì ventuno di luglio dell'anno corrente: *Viſis relatione magnifici rationalis D. Caroli Olai fol. 22, contentamentis præſtitis fol. 6, & ſequentibus, & omnibus actis, & inſtantia regii Fiſci, ipſoque audito, proviſum eſt, quod exequatur prædictum repartimentum, factum per magnificum rationalem Olai*, & ſtantibus dictis contentamentis præſtitis per deputatos, & participantes, *liberentur pro reſpectivis cauſis, ut ex actis, in beneficium D. Bernardi Buono ducati ſeptingentum octaginta duo, & aſſes ſex: in beneficium D. Joſephi Calandra ducati centum: in beneficium magnifici rationalis D. Caroli Olai ducati centum viginti: in beneficium actuarii Antonii Arena ducati ſexaginta: in beneficium D. Johannis Serfilippo ducati centumquinquaginta; in beneficium magnifici advocati D. Petri Patritii ducati tercentum octuaginta, & aſſes ſeptuaginta; & eidem alii ducati quinquemille: in beneficium D. Auguſtini Giannone ducati tercentum triginta quatuor, & eidem alii ducati ſeptingentum, in omnibus ſervata forma dictorum contentamentorum, & expediantur mandata Banco*. Avutaſi per caſo di queſto decreto la notizia dalla Ducheſſa, occorſe ſubito col rimedio legale delle nullità, facendo il depoſito per la pena. Quattro ſe ne preſentarono il dì 27 di luglio, ed il dì 29 altre cinque ſe ne produſſero (1). Ma che perciò, ſe a' 30 di lu-

(1) *Fol.* 59. *e* 60. 64. *e* 65.

luglio furon notati i mandati al Banco (1), e consegnati alle respettive parti, non ostante che il degnissimo commissario della causa, il signor Presidente D. Giovanni d'Alessandro, la mattina de' ventinove, appena fatto giorno, mandò a chiamarsi l' attuario, al quale ordinò, che avesse portato il processo, e col processo i mandati, che ancora non si erano notati in fede, e che avesse avvisate le parti, perchè il giorno seguente, che erano i trenta, egli proponer voleva le nullità?

Io dunque, che le suddette nullità debbo difendere, prima di entrare alla difesa suddetta, dimostrerò, che innanzi ad ogni altra cosa debba emendarsi l' attentato di essersi eseguito il decreto, non ostante il legittimo rimedio delle nullità, che non solamente il sospende, ma il toglie del tutto di mezzo, tale essendo di questo legittimo rimedio la efficacia. E facendomi alla difesa di esso le nullità, il lor ordine non seguirò, essendosi quelle avacciatamente fatte per l' angustia del tempo; ma farò in prima chiaro, che i deputati non han facoltà niuna nella causa dello affitto generale, per la quale quella partizione si era fatta, essendo essi stati eletti deputati per la sola causa della dinunzia; e che similmente D. Pietro era avvocato de' possessori unicamente della suddetta causa della dinunzia; da che nella causa dello affitto generale egli ha soltanto difesi que' particolari, che a quello si opponevano, e che sostener volevano il proseguimeno dello affitto per altri nove anni;

(1) *Fol.51. e 57. Proc. corr.*

ni; e che lo ſteſſo è da dirſi del proccuratore, il quale non è del tutto proccuratore, come eletto da'deputati, che queſta facoltà non aveano; nè fu mai eletto da' poſſeſſori nè pur nella cauſa della dinunzia.

In ſecondo luogo dimoſtrerò, che la Ducheſſa nella cauſa del generale affitto è ſtata difeſa dal ſuo avvocato, e dal proccurator ſuo, ſolennemente eſſendoſi proteſtata di non volere da altri eſſer difeſa; e perciò, che non ſia tenuta di contribuire a' pagamenti di altri avvocati, e proccuratori, nè alle ſpeſe fatte da coſtoro.

E finalmente, che, quando mai contra ogni legge voleſſe a tanto obbligarſi, debba deferirſi alla ſua iſtanza, che ſi faccia giuridicamente la taſſa delle fatiche di coſtoro, non avendo quì luogo il palmario; imperocchè in vece di avere eſſi guadagnato, han diſgraziatamente perduto in tutti i punti, che hanno impreſi a difendere.

§. I.

Che ciò, che si è operato dopo presentate le nullità col deposito, sia attentato, e deesi correggere.

PEr universale opinione de' giuristi, lo eseguirsi il decreto, non ostante i legittimi rimedj legali, prodotti in tempo, un attentato è, da emendarsi prima, che alla decision della causa si pervenga. Questa comune opinione ha per fondamento il profferito da Ulpiano (1), che dice: *Lege Julia de vi publica tenetur, qui cum imperium potestatemve haberet, civem romanum adversus provocationem necaverit, verberaverit, jusseritve quid fieri*. Della qual legge così ragiona il Salgado (2): *Et in primis, quod Judex non deferendo appellationi legitimæ, & jure deferendæ, & jus occasione tentans suspensam sententiam exequi, committat vim; est mirabilis, & famosus textus in l. Julia* 7. Indi (3) lunghissima filza allegando di gravissimi legisti.

Quindi il famoso Van-Espen (4): *Quid quid non servato juris ordine attentatur pro via facti & violentia reputandum sit*. Avendo poco innanzi detto: *Certe si judex . . . . . . pendente appellatione, le-*

gi-

(1) *L. 7. D. ad L. Jul. de vi publ.*
(2) *De Reg. prot. Par. 1. cap. 1. Præl. 4. n.* 184.
(3) *N.* 189.
(4) *De rec. ad Princ. cap.* 3. §. 2.

gibus & canonibus reclamantibus , procedat : vel si aliter ordinem juris violet ; quis non videat judicem hunc via facti procedere ? & læsum seu condemnatum vim pati? Nè debba recarci maraviglia , che le leggi, ed i giuristi ragionino in fatto di appello, e non già di nullità, nel qual caso noi siamo ; imperocchè le nullità prodotte per eccezione han la stessa forza di sospender la sentenza, che lo appello ha, secondochè il famoso Roberto Lancellotti afferma nel suo copioso trattato *de Attentatis* , e propriamente nel capitolo, che porta il titol *de Attentatis nullitate pendente*, che è il diciassettesimo della parte seconda . Ma che bisogna di arrecare quì in mezzo autorità di scrittori , quando è spressa determinazione delle nostre prammatiche [1], che le nullità prodotte nel termine , e col deposito, impediscono la esecuzion della sentenza, siccome lo appello la impedisce ? Anzi laddove l' appello ne' giudizj di assistenza non impedisce l' esecuzion di quella , le nullità la sospendono (2) . Or che le nullità prodotte dalla Duchessa delle Pesche avverso il decreto del Tribunal della R. C. furon prodotte prima che il decreto si eseguisse , manifestamente appare dalla presentata di esse, che porta la data de' 28 di luglio (3) , ed i mandati non sono notati in fede al Banco, se non che sotto il dì 30 di luglio (4) .

 Di-

(1) *Pragm. 4. de dilation.*
(2) *Pragm. 2. de appellat.*
(3) *Fol. 59.*
(4) *Fol. 51. ad 57.*

Dimoſtrato adunque, doverſi per attentato qualificare, che il decreto fieſi eſeguito dopo prodotte le nullità, non vi ha dubbio, che innanzi ad ogni altra coſa deeſi prima queſto attentato emendare. Lo innanzi allegato Lancellotto (1) ne forma un canone della legge, che egli ſcrive così: *Attentatum, ſeu innovatum, eſt omnis actus, ſine rationabili cauſa lite, appellationeve, aut his æquipollentibus, a judice, ſeu a parte, aut ab habentibus cauſam ab eis, in contemptum jurisdictionis, & præjudicium partis factus, officio ejus, cujus fuit læſa Majeſtas in primis, & ante omnia revocandus*. Ed il Salgado (2): *Nam quotieſcumque nullitas non principaliter proponitur, ſed per viam appellationis, executio & omnia, ea pendente, cenſentur attentata, & revocanda veniunt*. Quì allegando grandiſsimo novero di dotti ſcrittori. Ed il Decio (3) afferma eſſer *regula communis, quod attentata, pendente appellatione, revocari debent*. Ed indi: *Pendente appellatione nihil innovandum ſit, attentata etiam judicialiter & judicis authoritate debent revocari*; affermando eſſer coteſta la comune ſentenza de' più dotti giuriſti. Il noſtro Matteo degli Afflitti (4) rapporta la ſolenne deciſione del S. R. C., che così determinò. Tralaſcio non pertanto di quì notare quanto è intorno a ciò ſtabilito nello intero titolo del Decretale; *ut lite pendente ni-*

(1) *De attentatis præfat. num.* 20.
(2) *De reg. protect. par.* 3. *cap.* 9.
(3) *Conſ.* 200.
(4) *Deciſ.* 131.

nihil innovetur ; e quanto intorno ad esso ragiona il dotto Gonzalez.

Egli sarà dunque fuori di ogni controversia, che, dovendosi il suddetto attentato correggere, e rimettersi le cose in quello stato, che erano prima, che le nullità si producessero; si debbano obbligare l' avvocato, ed il proccuratore di depositare quanto loro è stato liberato con quel decreto della R. C., avverso il quale le nullità furon prodotte. Ragionisi or dunque della giustizia di esso le nullità.

§. II.

Che la Duchessa delle Pesche non dee soggiacere a contribuzione niuna di ciò, che si è liberato allo avvocato, ed al proccuratore, così per le loro fatiche, e palmario, come ancora per le spese da essoloro fatte.

SE ci ricorderemo, che i deputati niuna facoltà avevano nella causa dell'affitto, non essendo essi stati eletti, che unicamente per la causa della dinunzia, e che l'avvocato eletto per la suddetta causa della dinunzia non avea legittima elezione per la causa dello affitto, e che finalmente al proccuratore mancava la elezione legittima, così per l'una, come per l'altra causa; apertamente conosceremo, che la Duchessa, la quale fin dal principio altamente si dichiarò di voler esser difesa nella pre-

prefata causa dello affitto dal suo avvocato, e dal suo proccuratore, non possa mai esser tenuta a contribuire al pagamento dello avvocato, e del proccuratore, eletti da' deputati, senz' averne facoltà niuna, e contra la spressa dichiarazione della Duchessa.

Or, per dimostrare, che la Duchessa altamente si dichiarasse, non da altri volere in questa causa dello affitto esser difesa, che dal proprio suo avvocato, e dal proccurator suo, convien sapersi, che in sul principio che que' possessori, che lo affitto generale vollero, e dimandarono al Re, che si fosse degnato ordinarlo; e che S. M. si compiacque comandare, che così la Giunta di economía eseguisse, i deputati, che a questo affitto si opposero, elessero il dignissimo signor Patrizio, ed il proccurator Giannone per contrastare lo affitto generale a que' possessori, che il dimandavano. Ma poichè con la elezione dello avvocato, e del proccuratore era necessario, che andasse insieme alcuna quantità di denari per darsi principio alla lite, i deputati si avvisarono di ordinare, senza averne facoltà niuna, allo affittator Cuomo, di pagare ducati cinquecento per li bisogni di questa causa dello affitto, da dovers egli esso lo affittatore ritenere, proporzionatamente compartiti, dal fitto, che egli a ciascuno de' possessori pagava; e così fu eseguito.

Chi potrà dunque ormai concepire, che i possessori, che l' affitto generale aveano alla M. S. richiesto, dovessero contribuire alla spesa dello avvocato, e del proccuratore, che si erano eletti per imprendere di sostenere la causa contra di loro, siccome con effetto, e con sommo valore, quantunque con uscita infe-

felice, pur fecero? E' questo talmente senza esempio, che la poesia non saprebbe finger mostro, o chimera più orrenda. Ma che diremo, quando ci converrà sentire, che si presume di obbligare i vincitori a soddisfare il premio della vittoria (che altro il palmario non è), che essi hanno ottenuta, al vinto, il quale, comechè con sommo valore siesi loro gagliardemente opposto, pur tuttavolta infelicemente, e senza frutto? *Chi udì mai di uom vero nascer fonte? E parlo cose manifeste, e conte.*

La Duchessa allo incontro, che tra le altre molte singolari doti, e gloriose, delle quali, non altrimenti, che il Cielo è adornato di lucide stelle, è privilegiata, e risplende, siccome in tutte le occasioni generosissima è, così non soffre, che altri si lusinghi di poterla raggirare, e giuntare; la Duchessa, dico, allorchè le fu pagata la polizza della sua porzione dello affitto dal Cuomo, leggendo in essa, che il Cuomo ritenevasi trentun ducato, e grana ottantuno per la porzione de' cinquecento ducati, pagati di ordine de' deputati, ricorse nella G. C. della Vicaria, e dimandò astringersi il Cuomo a pagarle la suddetta ritenuta somma, imperocchè egli indebitamente avea pagato, da che pagato avea per ordine de' deputati, i quali niuna facoltà aveano di altrui eleggere avvocati, e proccuratori; e massimamente rispetto a lei, che unicamente dal suo avvocato, e dal proccurator suo intendeva farsi difendere.

Trattatasi la causa in Vicaria furon condannati gli eredi del Cuomo, essendoci egli trapassato, al pagamento de' suddetti ducati trentuno, e grana settantuno. Ma essi non si arrestarono di portarne il ri-

chiamo al S. R. C., dal quale non però fu approvato il decreto della Vicaría. Quindi gli eredi suddetti, come que', che pupilli erano, pensarono giovarsi del rimedio della restituzione *in integrum*, che il S. C. decretò non aver luogo. Ed ecco la cosa giudicata, e con essa come la Duchessa fin dal principio dichiarò, che in questa causa, non da altri, che dal suo avvocato, e dal suo proccuratore volea esser difesa. Nè altrimenti si fece; imperocchè ella presentò la proccura negli atti, ed in tutte le funzioni per ordine del commissario della causa furon sempre avvisati ed il suo avvocato, ed il suo proccuratore, che in tutte le funzioni suddette intervennero, secondochè piena fede ne fa lo attitante della causa D. Francesco Baldassarre (1).

Con qua' principj di ragione adunque, non dico già di civiltà, e di buona creanza, che tanto non pretendo, vuolsi ora far contribuire la Duchessa a soddisfare l' altrui avvocato, e l' altrui proccuratore, ed alle spese fatte da costoro? La cosa è da per se stessa sì palese ad ogni uomo, che in simili affari ha posto alcuno studio, che, per dimostrarne l' assurdo, di altre parole non è di bisogno altrimenti.

Ma non fu ella la stessa suprema Giunta, che non riconobbe mai D. Pietro per avvocato generale de' possessori, ed il Giannone per lor proccuratore? La Giunta di educazione consigliò S. M., che per procedersi ad occhi aperti allo affitto generale, che far si dovea, niun conto dovendosi avere del prose-gui-

(1) *Fol. 62. e 63. proc. corren.*

guimento dello affitto per altri nove anni convenuto col Cuomo, si dovesse per un anno tener questo dritto in amministrazione, e che l'amministratore ne fosse D. Bernardo Buono; affinchè, conosciutosi il vero frutto, che dava questo dritto, si potesse non più all' oscuro procedere allo affitto generale. Quì si diè supplica al Re da coloro, che l'affitto generale abborrivano, opponendosi alla detta consulta con quelle medesime ragioni, che a bocca dette si erano nella Giunta di educazione, perchè S. M. rimise la consulta, ed i ricorsi alla suprema Giunta dell' abuso.

Destinata la giornata dalla suprema Giunta di trattarsi la causa, furono avvisati tutti i possessori; fui avvisato anch' io, che la Duchessa difendeva, e fui avvisato per ordine di essa suprema Giunta, siccome in tutte le funzioni avvisato fui, secondochè si è detto apparire dalla fede dello attitante. Fu similmente avvisato D. Pietro, che sosteneva la difesa di chi al generale affitto si opponeva. Nel giorno stabilito si unì la Giunta; ma D. Pietro mandò il proccurator Giannone a scusarsi, essendo stato la notte innanzi disgraziatamente incomodato. Non furon queste sue scuse ammesse; ed avendo detto il proccuratore, che egli difendeva il *ceto* de' possessori, ne riportò non piacevol risposta, dicendosegli, che que', che secondo lui il *ceto* componevano, eran que', che tra loro piativano; nè sapeva comprendersi, come il valore di espertissimo avvocato potesse giungere a tanto di poter difendere entrambi i contendenti. E' certo in questa guisa potrebbe egli esser sicuro di rimaner sempre il vincitor della pugna.

La suprema Giunta dunque non riconobbe in questa causa avvocato generale di tutti i possessori; ma

ma volle ſentire i particolari avvocati degli altri. Ragionai ancor io per la Ducheſſa. Ripetei le coſe ſteſſe, che detto avea nella Giunta di economía; e ſoggiunſi, che molto mi piaceva il tenerſi quel dritto per un anno in amminiſtrazione; ma con tal convenente non però, che lo amminiſtratore doveſſe eleggerſi da' poſſeſſori, come anche il computante: che il frutto doveſſe dividerſi intiera, e proporzionatamente ad eſſi poſseſsori ogni quattro meſi. Allora mi ſi chieſe il conſenſo, perchè D. Bernardo Buono rimaneſse amminiſtratore. Io il diedi per la Ducheſsa, e gli altri avvocati per gli loro principali il diedero ſimilmente; onde ſi fece l' *appuntamento* in quella ſteſsa guiſa, che da me fu richieſto, eſsendoci ancora concorſo l' avvocato del fiſco; ed in eſso ſi dichiarò eziandío di niun valore doverſi riputare l' eſserſi allargato l' affitto del Cuomo per altri nove anni. Meritò queſto *appuntamento* l' approvazione reale, e fu alle parti notificato. Fin qui dunque D. Pietro ha fatte le parti di que' particolari, che l' affitto generale oppugnavano contro gli altri, che il dimandavano; e la Ducheſsa delle Peſche è ſtata da me, e non già da lui difeſa. E Dio ſa che allora ſi diſse contra il fatto mio, che quel conſenſo avea dato; imperocchè ſovente avviene, che di buon ſeme mal frutto ſi miete.

Non vi ha ragione adunque, per la quale poſsa farſi contribuire la Ducheſsa a ſoddisfare gli altrui avvocati, e proccuratori, eſsendoſi ella ſolennemente dichiarata fin dal principio, che non volea in queſta cauſa eſser difeſa, che dal ſuo proprio avvocato, e dal ſuo proccuratore.

Nè

Nè può obbligare del tutto la Duchessa alla contribuzione quel, che indi accadde. Venuto il tempo da farsi il primo ripartimento, il fisco fu di avviso di fare istanza in istampa, che questo dritto, detto delle *corriture*, apparteneva al fisco; e poichè non gli appartenesse, che non poteva negarsegli la facoltà di ricomprarlo: che questa causa, che si ritrovava in Camera reale per consulta passasse alla suprema Giunta: che il ripartimento si facesse a ciascuno secondo il suo capitale; e per coloro, che dimostrato non avean quanto fosse il lor capitale, che tra un mese dovessero con legittimi documenti farlo chiaro. Si propose alla sordina questa istanza fiscale, e senza essere inteso niuno de' possessori, fu ordinato, che la causa della dinunzia passasse nella suprema Giunta dello abuso; ed il ripartimento si facesse secondo dal fisco si era chiesto.

Avverso di questo *appuntamento* si produssero le nullità; e fu destinata la giornata non meno da discutersi, che da trattarsi nel medesimo tempo la causa della dinunzia. Ecco due cause, l'una dall' altra distinta. Ecco D. Pietro a far due figure; ma il proccuratore Giannone non già. Egli non fu eletto legittimamente da' possessori, ma da' deputati sì bene, che questa facoltà non avevano; conciossiachè, secondo si è detto, i possessori elessero nel tempo stesso i deputati, e gli avvocati, ed il proccuratore; e dovendosi, per lo passaggio al ministero di D. Nicola Vespoli, eleggere nuovo avvocato, furono novellamente convocati i possessori.

Nel giorno adunque stabilito ragionò D. Pietro sulla causa della denunzia, la cui difesa era al valore di es-

essolui confidata; nè io, sapendo, grazie al Signore, quel, che mi conviene, di quella feci motto, mia provincia non essendo. E ciò pur non ostante che in tutte le sessioni, che si tennero, non isdegnarono questi signori di chiamarci anche me. Parlai non però intorno alla distribuzion del frutto in sostegno dell' *appuntamento* de' 29 di agosto del 1775, e contra l'altro de' 19 di aprile del 1776, dimostrando, che quello fu parto di una convenzione fatta in Giunta, nella quale anche il fisco concorse; e che, essendo stato da S. M. approvato, non poteva senza esserci nuovo legittimo richiamo in niuna parte mutarsi. D. Pietro adunque riguardo alla causa della dinunzia difese legittimamente tutti i possessori; non più sostenne non però il non doversi fare l' affitto generale, come fin allora avea fatto, veggendo forse di essere opera perduta. Io difesi la Duchessa, sostenendo l' *appuntamento* del 1775. Si decise la causa, fu confermato l' *appuntamento* del 1775, e fu ordinato che si procedesse allo affitto generale. La causa allo incontro della dinunzia non fu decisa, ma rimessa alla regia Camera della sommaria. Sì, dee esser D. Pietro soddisfatto delle sue fatiche, che per la causa della dinunzia non decisa egli fece, ed in ciò non vi ha dubbio, che contribuir dee la Duchessa. Ma per la causa dello affitto generale; per l'utile grandissimo, che da questo generale affitto a' possessori è pervenuto, a niente dee contribuir la Duchessa, che è stata difesa dal suo avvocato. E come il suo avvocato niente mai ha preteso dagli altri, ancorchè l' utile grandissimo avessero sentito dell' affitto generale; così non è giusto, che altri,

che

che non ha lei difeso, faccia lei contribuire per le sue fatiche, e per lo suo palmario.

§. III.

Che i consensi de' deputati, e di alquanti possessori non possono pregiudicar la Duchessa.

Dallo stesso fonte, che i deputati niuna facoltà avevano nella causa dello affitto, nasce, che il loro consenso al vento caggia in vano, e senza frutto. E perciò la fede del Calandra, nella quale si afferma, che i deputati avevano tutta la facoltà di spendere, è falsa intieramente, confondendo egli a bello studio la causa dello affitto con quella della dinunzia, nella quale unicamente potrebbesi forse dire, che fosse data a' deputati quella sì fatta facoltà. Nè questa facoltà, anche nella causa della dinunzia dee pure intendersi, che debba essere senza freno niuno; ma limitata a quelle spese, che un diligente padre di famiglia in quel caso avrebbe fatte. E bene ogni possessore può richiamarsi di una esorbitante, non che eccedente spesa, che fosse venuta in talento a' deputati di fare. Ma, come io dissi da principio, la G.C. della Vicaría, ed il S.C. giudicarono, non esser tenuta la Duchessa a contribuire colla sua porzione a que' cinquecento ducati, che i deputati ordinarono, che si pagassero. Nè per altra ragione fu così giudicato, se non se perchè in questa causa dello affitto, che allora surse, que', che deputati si qualificavano, deputati non erano; e perchè la Duchessa protestò di volersi far difendere dal suo avvo-

vocato, e dal proccurator suo. Nè la R. C. della sommaria, quando disse col decreto de' tre di luglio, che i ducati semila secenquarantaquattro rimanessero depositati, da liberarsi intesi i possessori, riconobbe per deputati que', che soscritti si erano sotto la nota del ripartimento da farsi; imperocchè non ostante il lor consenso, volle, che non si liberassero, se non intesi i possessori (1); de' quali, se molti diedero il consenso, questo consenso in danno loro, e non della Duchessa, che consenso niuno non diede, dee sicuramente operare. Senzachè D. Pietro imprese la difesa unicamente di coloro, i quali di non doversi far l'affitto generale sostenevano. *Ergo*, c'insegna il Donello (2), *ubi negotium pertinet ad duos principaliter; placet eum, cujus contemplatione negotium gestum erit, teneri solum, alterum non teneri*. Nè poteva D. Pietro a contemplazione della Duchessa, che altamente si era spiegata di voler essere difesa dal suo avvocato, questa difesa imprendere.

E se mi si dirà, che D. Pietro dee esser soddisfatto delle fatiche, che ha fatto per la causa della dinunzia, da che per questa causa la Duchessa dee contribuire, avendo ella dato il consenso, che si eleggesse un avvocato comune; non potrà altro pretendersi, se non che si faccia la tassa delle fatiche, fatte per la causa della dinunzia, che ella la Duchessa, che non ha mai saputo negare la giusta mercede a chiunque si fosse, non incontrerà riparo niuno di contribuirvi; non potendo non pertanto pre-

(1) *Fol.* 13. *a ter.*
(2) *De jur. civ. lib.* 15. *cap.* 17. *n.* 8.

pretenderſi per queſta cauſa palmario, non eſſendo ſtata ella deciſa; anzi rimeſsa in regia Camera, ſenza aſpettarſi la determinazione della real Camera di S. Chiara; la qual determinazione poteva beniſſimo, e non ſenza fondamento ſi ſperava, togliere i poſſeſſori da queſta noia.

§. IV.

Delle ſpeſe.

SI ſon liberati al ſignor D. Pietro ducati trecentottanta, e grana ſettanta; ed al ſignor D. Agoſtino Giannone ducati dugento trentaquattro, per tante ſpeſe fatte da eſsoloro, a' quali non intende la Ducheſsa di contribuire. La Ducheſsa non avea biſogno di andar ritrovando ſcritture, nè pagare coloro, che di queſte deſser notizia. Ella avea lo ſtrumento originale in pergamena, dal quale non ſenza leggieri ſpeſa ne fece eſtrarre la copia, e preſentarla. E perchè non permiſe, che l'originale andaſse fuori di ſua caſa, oltre al ſoddisfar la fatica cui ſeppe leggere quegli antichi caratteri, dovè complimentare l' attitante della cauſa, che niun dritto volle riſcuotere, non oſtante che gli foſſe convenuto fare più acceſſi nella villa del Vomero, dove eſsa ſignora Ducheſsa dimora. E bene i poſſeſſori tutti le debbon per ciò obbligo non poco; concioſſiachè la prima porzione, che di queſto dritto ſi vendè, fu comprata dal celebre Vito Piſanelli, che ſeppe ſtipular quello ſtrumento in guiſa, che non ſolo ſervì di norma a tutte

te le altre compre, ma tutti gli altri ſtrumenti, che per le ſeguenti compre ſi ſtipularono, tutti, tutti ſi ſtipularono relativi, e rimeſſivi allo ſtrumento di Vito Piſanelli; che vale a dire, che tutti gli altri ſenza queſto ſarebbono ſtati di pochiſſimo, o niun valore.

Ma non è queſta la maſſima ragione della Ducheſſa. Ella per legge non è tenuta di ſoggiacere alle ſpeſe, fatte da coloro, che ſi ſon brigati difenderla contra il ſuo volere, avendo ella negli atti coſtituito il ſuo proccuratore (1). Nè D. Agoſtino Giannone era legittimo proccuratore de' poſſeſſori; concioſſiachè da' poſſeſſori non era ſtato eletto, nè i deputati avevan facoltà di eleggerlo. Allorchè da' poſseſsori furon creati i deputati, a coſtoro non dieſſi facoltà di eleggere avvocati, e proccuratori; da che gli ſteſſi poſseſsori gli eleſſero; ed eſſendo paſſato alla magiſtratura il Conſiglier Veſpoli, il nuovo avvocato non fu eletto da' deputati, ma nuovamente ſi congregarono i poſseſsori per eleggerlo. Or, ſiccome prima fu controverſia tra' giuriſconſulti, ſe le ſpeſe fatte da coſtoro con profitto del principale, queſti doveſſe ſoddisfare, Giuſtiniano (2) queſta conteſa deciſe: ecco le ſue parole: *Si quis nolente, & ſpecialiter prohibente domino rerum adminiſtrationi earum ſeſe immiſcuit, apud magnos auctores dubitabatur, ſi pro expenſis, quæ circa res factæ ſunt, talis negotiorum geſtorum habeat aliquam adverſus dominum actionem. Quam quibuſdam pollicentibus directam, vel utilem: aliis negantibus (in quibus, & Salvius Julianus fuit:) hoc decidentes*

(1) *Fol.* 128.
(2) *L.* 24 *C. de negot. geſt.*

tes sancimus , si contradixerit dominus , & eum res suas administrare prohibuerit , secundum Juliani sententiam , nullam esse adversum eum [vel directam , vel utilem] contrariam actionem , scilicet post denunciationem , quam ei dominus transmiserit , non concedens res ejus attingere , licet res bene ab eo gestæ sint. La Ducheffa fin dal principio, che la caufa del generale affitto s' introdufse, dichiarò l'animo fuo, che voleva efser difefa dal fuo avvocato, e dal fuo proccuratore, e fi oppofe talmente a che altri la difendefse, che obbligò nella G.C. della Vicaría il Cuomo a reftituirle quella porzione, che lo affittatore avea ritenuta da lei, per pagare i cinquecento ducati per ordine de' deputati per le fpefe della nuova lite. Da ciò apertamente fi ravvifa, che non folamente *nolente* la Ducheffa, ma *specialiter prohibente* s' imprefe la difefa di coloro, che allo affitto generale fi opponevano. Non tacque ella, onde dal fuo tacere argomentar fi potefse, che tacitamente acconfentifse., da che chi può opporfi, e tace, fi ha, che tacitamente afsentifse; onde elegantemente difse Ulpiano [1] : *Ejus non est nolle qui potest velle*. Ella dunque non tacque, onde poteffe quefto fuo tacere chiamarfi *infiteri*. Ella colle parole, e col fatto altamente dimoftrò, non volere efsere da altri difefa, che dal fuo avvocato, e dal fuo avvocato venne effettivamente difefa. Quali fpefe dunque, fatte da chi fuo avvocato non era, nè fuo proccuratore, fi pretendon da lei, quando nella caufa vi era il fuo avvocato, ed il proccurator fuo? Sen-

(1) *L. 3. D. de r. j.*

Senzachè non vi ha dubbio, che D. Pietro non imprese quelta difesa a contemplazione della Duchessa, secondochè si è narrato; ed in conseguenza nulla da lei può pretendere sotto qualunque colore. E' chiara la disposizione della legge (1), la quale comentando il Cujaccio, così dice: *Ergo non datur ei contraria actio negotiorum gestorum, in solidum scilicet, ut id omne recipiat, quod impedit in mea negotia, sed eatenus dumtaxat, quatenus impensis, quas fecit, locupletior factus sum*. Nè può dirsi alcun vantaggio esser pervenuto alla Duchessa per l'opera di D. Pietro, essendo l'utile stato prodotto dallo affitto generale, che fu quello, che con ogni vigore da D. Pietro si contrastò.

Dal non esser la Duchessa in niuna fatta guisa tenuta di contribuire alla tassa del palmario non solo della causa della dinunzia, la quale non si è decisa, che della causa dello affitto generale, che si è intieramente perduta da' clienti di D. Pietro; nè di contribuire alla tassa delle fatiche della causa dello affitto, nella quale la Duchessa è stata difesa dal suo avvocato; dal non esser, dico, tenuta a questa tassa, fatta da' deputati senz' averne facoltà niuna, nasce più forte ragione alla Duchessa di dimandare, che lo attentato si purghi; anzi sembra, che le leggi, che altamente richieggono, e comandano, che l'attentato si corregga, acquistino dalla ragione, che si è dimostrato, aver la Duchessa nella causa principale, maggior forza, e vigore.

A' 18 ottobre 1778. Ant. Jonata

---

(1) *L. 6. §. sed & si D. de neg. gest.*